

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE "BONGHI-ROSMINI"



Regolamento Consiglio di Istituto

Il presente Regolamento è stato approvato dal Consiglio d'Istituto nella seduta del 1° marzo 2013.

Art. 1

La composizione, le competenze e gli adempimenti specifici del Consiglio di Istituto sono indicati negli art. 8-10 del Testo Unico 16 aprile 1994 n. 297 e dal Decreto Interministeriale n. 44 del 1 febbraio 2001.

CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO

Art. 2

Il Consiglio è convocato dal Presidente ogni qualvolta lo ritenga opportuno durante l'anno scolastico. La convocazione, contenente l'ordine del giorno, deve altresì essere resa nota a tutta la scuola mediante comunicazione all'albo. Il Consiglio deve essere convocato inoltre ogni qualvolta ne viene fatta richiesta da almeno sette consiglieri o dalla Giunta. Tale richiesta di convocazione del Consiglio deve indicare l'ordine del giorno e la convocazione deve avvenire entro gli otto giorni successivi alla richiesta.

MODALITA' DI CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO

Art. 3

La convocazione del Consiglio deve essere diramata, a cura degli uffici di segreteria, per iscritto e/o per posta elettronica con ricevuta di ritorno, ai membri del Consiglio, almeno quattro giorni prima, con l'indicazione dell'ordine del giorno, fatto salvo il caso di convocazione urgente per fondati motivi. Copia di convocazione è affissa all'albo della scuola. Al fine di facilitare la partecipazione dei membri alle sedute, il Consiglio può approvare un calendario delle riunioni per un determinato periodo coordinandolo, ove possibile, con quello degli altri organi collegiali. In questo caso la convocazione del Consiglio per le sedute indicate nel calendario è eseguita mediante affissione all'albo della scuola.

FORMAZIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO

Art. 4

Nell'avviso di convocazione deve essere espressamente indicato l'elenco degli argomenti iscritti all'ordine del giorno. Nessun argomento può essere trattato in una seduta del Consiglio se non iscritto all'o.d.g. e riportato sull'avviso di convocazione. Il Presidente ha il potere di aggiungere, sempre per la seduta successiva, eventuali altri argomenti la cui trattazione si renda necessaria e opportuna, in aggiunta a quelli indicati dal Consiglio alla fine di ogni seduta. In caso di sopravvenuti problemi urgenti, l'o.d.g. può essere integrato, con comunicazione scritta, anche il giorno prima della seduta. L'o.d.g. deve contenere un numero di argomenti tale che possa essere trattato compiutamente durante una seduta (tempo previsto due ore).

DEL PROGRAMMA ANNUALE O DEL CONTO CONSUNTIVO

Art. 5

Entro i termini fissati dall'O.M., il Consiglio, dopo ampie consultazioni delle componenti della scuola, approva le linee generali per la formulazione del bilancio. La Giunta, sulla base delle linee generali approvate dal Consiglio predispone il programma annuale. Copia di detto programma annuale, così come quella del conto consuntivo, deve essere consegnata ad ogni membro del Consiglio di regola con 15 giorni di anticipo sulla data della riunione e comunque non meno di 5 giorni prima della riunione stessa. Il Consiglio, inoltre, adotta il Piano dell'Offerta Formativa. Eventuali scostamenti dalla proposta di Piano dell'Offerta Formativa deliberata dal Collegio dei Docenti devono essere adeguatamente motivati

ARGOMENTI URGENTI E VARIAZIONE DELL'O.D.G.

Art. 6

Per discutere e deliberare su argomenti di particolare urgenza che non siano stati posti all'Odg è indispensabile la presenza di tutti i membri in carica e la maggioranza di 2/3 dei voti validamente espressi. L'inversione dei punti all'Odg può essere deliberata anche se non sono presenti tutti i membri in carica, ma con la maggioranza dei voti validamente espressi.

SEDE DELLE RIUNIONI

Art. 7

Il Consiglio si riunisce normalmente nella sede della scuola. Quando sia deciso dalla maggioranza assoluta dei componenti, il Consiglio può riunirsi fuori della scuola.

PUBBLICITA' DELLE SEDUTE

Art. 8

In conformità all'art. 8 della Legge n. 748 del 11/10/77 alle sedute del C.d.I. possono assistere gli elettori delle componenti rappresentate dal Consiglio stesso.

PROCESSO VERBALE E PUBBLICAZIONE DEGLI ATTI

Art. 9

Di ogni seduta, a cura del segretario, è redatto un processo verbale che deve essere depositato entro e non oltre 10 giorni dalla seduta e che viene approvato nella seduta successiva. Ciascun consigliere ha diritto di prenderne visione. Le richieste di variazione del verbale devono essere redatte in forma scritta e, se approvate, modificano il testo del verbale oggetto di approvazione. Gli atti conclusivi e le deliberazioni sono pubblicati all'albo informatico della scuola.

FACOLTA' DI PARLARE

Art. 10

Il Consiglio di Istituto può invitare con diritto di parola su questioni specifiche membri esterni al Consiglio stesso.

CONSULTAZIONE DEGLI ORGANISMI DELLA SCUOLA

Art. 11

Il Consiglio prima di deliberare su importanti questioni, allo scopo di garantire la più ampia partecipazione alla gestione della scuola, può decidere di consultare gli altri organi collegiali della scuola. Il Consiglio inoltre prende in esame eventuali proposte formulate da regolari assemblee degli studenti e dei genitori.

VALIDITA' DELLE SEDUTE E DELLE DELIBERAZIONI

Art. 12

Per la validità delle sedute è richiesta la presenza di almeno la metà più uno dei componenti in carica. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza assoluta dei voti validamente espressi, salvo che disposizioni ufficiali prescrivano diversamente. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

DIRITTI DEI MEMBRI DEL CONSIGLIO

Art. 13

I membri del Consiglio, durante l'orario di servizio, possono accedere agli uffici di segreteria per richiedere tutte le informazioni e copia degli atti relativi alle materie di competenza del Consiglio. Ogni membro può chiedere al Presidente informazioni o spiegazioni sulla esecuzione da parte della Giunta, delle deliberazioni adottate.

Art. 14

I rappresentanti degli studenti che hanno compiuto il 18° anno di età hanno voto deliberativo nelle materie di cui all'art. 6 del Testo Unico. Gli studenti che non abbiano raggiunto la maggiore età non hanno voto deliberativo sulle materie di cui al primo e secondo comma. Lettera b) dello stesso art. 6. Essi tuttavia hanno diritto di partecipare alla discussione delle materie di cui al precedente comma e di esprimere il loro parere, che deve essere tenuto nella massima considerazione.

ELEZIONE DEL PRESIDENTE

Art. 15

Il Presidente è eletto secondo le modalità previste dall'art. 5 del D.P.R. n. 416/1974. Le votazioni per l'elezione del Presidente avvengono a scrutinio segreto.

Con successiva votazione è eletto il Vicepresidente (a parità di voti è eletto il più anziano), con l'obbligo di sostituire il Presidente in caso di assenza o suo impedimento.

Ove il Presidente o il Vicepresidente siano assenti, le funzioni di Presidente sono espletate da uno dei genitori presenti o, in assenza di tutti i genitori, dal consigliere più anziano d'età.

ATTRIBUZIONI DEL PRESIDENTE

Art. 16

Il Presidente assicura il regolare funzionamento del consiglio e svolge tutte le necessarie iniziative per favorire una gestione democratica della scuola e nella piena realizzazione dei compiti del Consiglio.

In particolare:

- convoca il Consiglio, ne presiede le riunioni e adotta tutti i necessari provvedimenti per il regolare svolgimento dei lavori;
- prende e mantiene i contatti con i presidenti del Consiglio di altri Istituti del medesimo ambito territoriale.

Art. 17

Il Presidente ha diritto di disporre dei servizi di segreteria della scuola in ordine alle sue funzioni.

Art. 18

Le funzioni di Segretario sono affidate dal Presidente ad un membro del Consiglio. Le delibere, estrapolate dal verbale, vengono riportate in apposito registro. Il Segretario ha il compito di redigere il processo verbale dei lavori e di sottoscrivere, unitamente al Presidente, gli atti e le deliberazioni del Consiglio.

ATTRIBUZIONE DELLA GIUNTA

Art. 19

La Giunta esecutiva ha compiti istruttori ed esecutivi rispetto all'attività del Consiglio.

CONVOCAZIONE DELLA GIUNTA

Art. 20

La Giunta è convocata dal Dirigente Scolastico con l'indicazione dell'ordine del giorno.

COMMISSIONI DI LAVORO

Art. 21

Il Consiglio, al fine di meglio realizzare il proprio potere di iniziativa, può decidere di costituire nel proprio seno, per materie di particolare importanza, commissioni di lavoro che esprimano il più possibile la pluralità di indirizzi. Le commissioni di lavoro non hanno alcun potere deliberativo e svolgono la propria attività secondo le direttive e le modalità stabilite dal Consiglio. Le

Commissioni di lavoro, per meglio adempiere ai propri compiti, possono, previa indicazione del Consiglio, sentire esperti della materia, scelti anche tra studenti, genitori, docenti, non docenti. Le proposte della Commissione di lavoro al Consiglio saranno formulate da una relazione, eventualmente accompagnata da una relazione di minoranza.

ENTRATA IN VIGORE E MODIFICHE AL REGOLAMENTO

Art. 22

Il presente Regolamento entra in vigore dalla data di approvazione da parte del Consiglio di Istituto e può essere modificato con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei suoi componenti.